

di Marco Colacicco

In 2004 si annuncia un anno ricco di opportunità e premi fiscali, per le imprese che sostengono ordinariamente (o potrebbero valutare di sostenere, grazie alle agevolazioni previste) costi di ricerca e sviluppo, per partecipazione in borsa, per partecipazioni a fiere all'estero e per stage aziendali. Il mosaico di alternative, che interessa tutte le imprese già in attività alla data del 2 ottobre 2003, rende opportuno effettuare immediatamente una serie di valutazioni e pianificazioni, per verificare l'interesse o meno dell'azienda a intensificare o programmare nel 2004 le spese oggetto di agevolazione.

La misura del beneficio varia innanzitutto a seconda della tipologia di costo. Nel caso delle spese di quotazione, di quelle per partecipare a fiere all'estero e a quelle per stage aziendali, il premio consiste in una **deduzione dal reddito imponibile** (in aggiunta a quella ordinaria prevista) del **100% della spesa sostenuta**; in pratica si determina un raddoppio della deduzione e un sostanziale **contributo del fisco** che **paga ben il 66% dei costi**. Se l'impresa è in utile, l'utilizzo del beneficio è immediato (in termini di minori tasse per il 2004); in caso di perdite, l'agevolazione non viene comunque persa, visto che la maggior perdita fiscale generata può comunque essere riportata a nuovo per cinque esercizi, secondo gli ordinari criteri di determinazione del reddito d'impresa.

Completamente diverso è il caso delle **spese di ricerca e sviluppo**, per le quali i criteri di declassazione sono più articolati. Il beneficio è massimo per le imprese operanti in settori ad alta intensità di ricerca e sviluppo, con forti utili e con significativi investimenti, mentre è nullo nel caso delle società che hanno chiuso i tre esercizi precedenti in perdita. Ecco allora opportunità, vincoli e problematiche delle singole spese oggetto di incentivazione.

I costi di ricerca e sviluppo

Il premio fiscale per i costi sostenuti in ricerca e sviluppo nell'anno 2004 (nel caso delle imprese con esercizio coincidente con l'anno solare) rappresenta il cardine della Tecno-Tremonti. Interni settori ad alta intensità di ricerca e sviluppo, quali il chimico-farmaceutico, possono godere di rilevanti benefici (seppure una tantum, limitati al solo 2004) nel sostenere spese che sono strategiche per lo sviluppo e la sopravvivenza dell'impresa sul mercato. Il beneficio premia tuttavia in maniera rilevante le **sole imprese virtuose e caratterizzate da una solida posizione reddituale**, mentre nessun vantaggio concreto si presenta, al contrario, per le imprese che si trovano da tempo in difficoltà.

L'entità, e i limiti, dell'agevolazione, i costi ammissibili e le modalità operative per poter beneficiare della Tecno-Tremonti sono le tre tematiche da approfondire con at-

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Ricerca e sviluppo, quotazioni in borsa, partecipazioni a fiere e stage aziendali. Grazie alla nuova versione della legge, l'anno sarà ricco di opportunità con l'Erario. Ma bisogna conoscere vincoli e problematiche. Che non mancano

Il bacio della Tecno-Tremonti

tenzione per poter valutare il reale impatto di questa normativa sulla propria azienda.

L'entità del **vantaggio** è rappresentato da una **deduzione dal reddito imponibile**, in aggiunta all'ordinaria deduzione del costo, pari alla **sommatoria** dei: **a) 100% dei costi di ricerca e sviluppo** iscritti tra le immobilizzazioni immateriali;

b) 30% dell'eccedenza rispetto alla media dei costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. Tale beneficio però non può eccedere il **20% della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti** a quello cui si applica il beneficio, senza tenere conto degli esercizi in perdita.

Si può osservare come molte imprese operanti in settori ad alta intensità di ricerca e sviluppo che attraversano crisi strutturali (per esempio, la chimica) rischiano di essere escluse, in maniera totale o parziale, dal beneficio, visto che lo stesso è espresso, in termini di deduzione dal reddito imponibile e trova un limite di carattere assoluto nella redditività d'impresa.

Il primo controllo concerne pertanto la **media dei redditi imponibili dei tre esercizi precedenti**, senza considerare quelli in perdita. Il 20% di tale media rappresenta il tetto massimo al beneficio che si può pensare di godere, dunque conoscibile sin da subito. È chiaro che tutte le imprese che dovessero aver chiuso tutti e tre gli esercizi in perdita fiscale non avrebbero alcun diritto ai benefici della Tecno-Tremonti e non sono dunque interessate alla norma.

Una volta conosciuto il tetto massimo della deduzione dal reddito imponibile di cui si può godere, è necessario prestare attenzione alle spese di ricerca e sviluppo che si è **programmato** di sostenere nel 2004. Qualora il 10% delle stesse sia già da solo pari, o superiore, all'agevolazione massima ammissibile, nessun tipo di ulteriore pianificazione si rende necessaria, in quanto già si sa, a priori, che si avrà diritto a una deduzione dal reddito imponibile 2004 pari al 20% della media dei redditi imponibili dei tre esercizi precedenti. Qualora, al contrario, il 10% delle spese di ricerca e sviluppo programmate per l'anno non eccedesse il tetto sopra evidenziato, si deve sin da subito valutare l'opportunità di **incrementare l'entità delle spese di ricerca e sviluppo** per da sostenersi nell'esercizio in

formano oggetto di deduzione del reddito imponibile, in aggiunta all'ordinaria deduzione del costo. Il fisco contribuisce quindi ai due terzi dei costi da sostenere.

Per tutte quelle imprese indecise se quotarsi o meno, per le quali possono trovare applicazione anche i ben più rilevanti benefici evidenziati nella precedente puntata n. 5 sopra menzionata (che trovano anch'essi applicazione limitate anche alle quotazioni che avranno luogo entro il 31 dicembre 2004), è pertanto opportuno approfondire sin da subito la convenienza o meno della quotazione.

Gli obblighi di registrazione delle spese e di certificazione dei costi sono i medesimi di quelli esaminati in precedenza relativamente alle spese di ricerca e sviluppo.

Partecipazioni a fiere all'estero

Le spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (con l'esclusione delle spese per sponsorizzazioni) sono anch'esse oggetto di **duplice deduzione**, con i medesimi effetti già analizzati in precedenza con riferimento alle spese di quotazione. Il 2004 può dunque essere l'occasione per incrementare lo sforzo economico correlato alla presenza in fiere estere, anche al fine di dare maggiore visibilità ai prodotti dell'azienda. Tra i costi oggetto di agevolazione si possono ricordare le spese di affitto e allosteramento dello stand, i costi di viaggio e alloggio nonché le diarie dei dipendenti. Anche in questo caso, relativamente agli obblighi di registrazione dei costi e di certificazione dei costi, si deve fare riferimento a quanto precedentemente evidenziato con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo.

Gli stage aziendali

Un'ulteriore forma di agevolazione concerne i costi per stage aziendali. Il beneficio fiscale è analogo a quello previsto per i costi di quotazione e le spese per partecipare a fiere all'estero: deduzione del reddito imponibile del 100% del costo, in aggiunta alla deduzione ordinaria, e contributo del fisco ai 2/3 del costo per lo stage.

Sono tuttavia previsti dei vincoli, che limitano il beneficio alle sole spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, o a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi. Rischia pertanto di prodursi una discriminazione tra stagisti, con una corsa ad accaparrarsi solamente quelli provvisti dei requisiti sopra indicati.

L'effettività delle spese sostenute è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti la loro partecipazione o da altra documentazione idonea. Valgono i medesimi obblighi di registrazione delle spese evidenziati in precedenza.

(9 - nella prossima puntata: come prepararsi al consolidato fiscale)

Agevolazioni al 30 settembre

Con riferimento all'opportunità di rivalutare il costo fiscale delle azioni e titoli, di cui alla precedente puntata n. 3 del 24 gennaio e all'articolato disegno di valorizzazione delle società contenuto nella scorsa puntata n. 8 del 28 febbraio, il termine ultimo per avvalersi della normativa agevolativa è stato prorogato al 30 settembre.

Il costo del **personale dipendente**, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica. Il costo agevolabile viene determinato sulla base delle ore lavorate, valorizzate al costo medio orario. Si ritiene che siano agevolabili anche i costi delle collaborazioni, ora definiti «lavori a progetto».

Il costo dei **materiali** utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; il costo di ammortamento di **impianti e macchinari**, le spese di consulenza, che comprendono i costi di acquisizione di brevetti, know-how e licenze; **gli interessi passivi a fronte di finanziamenti** ottenuti per attività di ricerca e sviluppo;

presumibilmente, i **costi indiretti e le spese generali**, secondo criteri da definire.

Un'ultima tematica concerne le **modalità operative** da rispettare per poter beneficiare della Tecno-Tremonti. Le imprese devono innanzitutto rilevare progressivamente i dati relativi agli investimenti sostenuti su un apposito **prospetto sezionale**, sottoscritto dal legale rappresentante. A conclusivo dovranno inoltre essere effettuate specifiche comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

In secondo luogo, l'**attestazione** dell'effettività delle spese sostenute e indicate nel prospetto sezionale è rilasciata dal presidente del collegio sindacale e, in mancanza di collegio, da un revisore dei conti, o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commercialisti o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le spese di quotazione

Gli incentivi alla quotazione, che prevedono anche la triennale riduzione dell'aliquota d'imposta al 20% al verificarsi di determinate condizioni, sono già stati approfonditi nella puntata n. 5. Basta qui ricordare che **tutte** le spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione europea